



Avv. Rag. Eugenio Testoni  
Avv. Stefano Legnani  
Avv. Paolo Casati  
Dott. Alessandro Bondesan  
Dott. Giovanni Peluso  
Dott. Carlo Testoni

**Studio Legale Tributario**  
Avvocato Rag. Eugenio Testoni  
Via Giovio 16 22100 Como  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

## Circolare Informativa per i Clienti

**1.2018**  
Gennaio

# Legge di bilancio 2018 Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni

### Sommario

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>SINTESI PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLAZIONI .....</b>	<b>2</b>

# Circolare Informativa per i Clienti

## 1. PREMESSA

Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “Legge di bilancio 2018”, in vigore dal 1.1.2018. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2018.

## 2. SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLAZIONI

NOVITÀ	SINTESI
<b>Estensione della fatturazione elettronica</b>	<p>Viene prevista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019;</li><li>• In via anticipata, dall'1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.</li></ul> <p>L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore.</p> <p>Sono esonerati dall'obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;</li><li>• Regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.</li></ul>
<b>Super-ammortamenti Proroga</b>	<p>Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”, con alcune modifiche.</p> <p>In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 l'ordine risulti accettato dal venditore;</p>
<b>Iper-ammortamenti Proroga</b>	<p>La maggiorazione del 150% di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iper-ammortamenti”) viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'ordine risulti accettato dal venditore;</li><li>• Sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.</li></ul> <p>È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.</p>
<b>Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. IRI)</b>	<p>Viene differita, all'1.1.2018, la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d.</p>

## Circolare Informativa per i Clienti

NOVITÀ	SINTESI
<b>Rinvio al 2018</b>	IRI), la cui applicazione era prevista, in origine, a partire dall'1.1.2017.
<b>Acquisti di carburanti Certificazione dell'operazione Condizioni per la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo</b>	<p>A decorrere dall'1.7.2018, viene previsto l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.</p> <p>L'obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documentati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA.</p> <p>In ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall'1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.</p> <p>Viene modificato l'art. 19-<i>bis</i>1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione IVA assolta sull'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante <u>carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-<i>bis</i> dell'art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.</u></p>
<b>Tax free shopping Rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica</b>	<p>Viene modificato l'art. 4-bis del DL 193/2016, rinviando dall'1.1.2018 all'1.9.2018 l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica nell'ambito del c.d. "tax free shopping".</p> <p>Tale previsione è volta ad assicurare la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell'IVA previste per le cessioni di cui all'art. 38-<i>quater</i> del DPR 633/72, ossia per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare di privati non residenti, trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.</p>
<b>Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria</b>	<p>Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l'esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.</p> <p>Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regi-</p>

## Circolare Informativa per i Clienti

NOVITÀ	SINTESI
	<p>me proprio delle partecipazioni non qualificate.</p> <p>In altre parole a seguito delle modifiche apportate all'art. 47 co. 1 del TUIR e all'art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.</p> <p><i>Ipotizzando un utile di 10.000,00 euro, percepito da una persona fisica titolare della quota del 30% in una srl e formatosi negli anni dal 2010 al 2015:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 4.972,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l'aliquota marginale IRPEF del 43%, l'imposta sarebbe stata pari a 2.137,96 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);</i></li><li>• <i>A seguito della riforma, invece, il socio subisce una ritenuta a titolo d'imposta di 2.600,00 euro.</i></li></ul> <p>Disciplina simile è prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori.</p>
<b>Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni</b> <b>Riapertura</b>	<p>Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.</p> <p>Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2018, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), sia dei terreni (agricoli o edificabili).</p>
<b>Aumento della soglia di esclusione IRPEF dei compensi e rimborsi per attività sportiva dilettantistica</b>	<p>Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche.</p>
<b>Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro</b>	<p>Sono istituite, a decorrere dall'1.1.2018, le nuove società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).</p> <p>Le SSDL possono beneficiare della riduzione alla metà dell'aliquota IRES (dal 24% al 12%). L'agevolazione è su-</p>

## Circolare Informativa per i Clienti

NOVITÀ	SINTESI
	<p>bordinata, cumulativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Al riconoscimento della società da parte del CONI;</li><li>• Al rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento UE 18.12.2013 n. 1407 relativo agli aiuti “<i>de minimis</i>”.</li></ul> <p>Sono assoggettati all’aliquota IVA del 10% i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.</p>
<b>Cedolare secca</b>	Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l’applicabilità della aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.
<b>Indici sintetici di affidabilità fiscale</b> <b>Rinvio applicazione</b>	<p>Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”) si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.</p> <p>Ciò comporta che, per il periodo d’imposta 2017 (modello REDDITI 2018), continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili.</p>
<b>Controllo preventivo delle compensazioni</b>	Viene previsto che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
<b>Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni</b>	<p>Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro.</p> <p>Il menzionato limite viene abbassato a 5.000,00 euro.</p> <p>Nell’ambito della suddetta procedura, la Pubblica Amministrazione, se riceve apposita comunicazione dall’Agente della Riscossione, sospende il pagamento delle somme:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a concorrenza dell’ammontare del debito iscritto a ruolo;</li><li>• Per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione stessa.</li></ul> <p>Decorso i 30 giorni senza che l’Agente della Riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.</p> <p>Detto termine di 30 giorni viene innalzato a 60 giorni.</p>
<b>Bonus 80,00 euro al mese</b>	Viene incrementata la soglia di reddito complessivo IRPEF per beneficiare del c.d. “bonus di 80,00 euro al mese”, ai sensi dell’art. 13 co. 1-bis del TUIR, da parte dei titolari di

## Circolare Informativa per i Clienti

NOVITÀ	SINTESI
<b>Incremento delle soglie reddituali dal 2018</b>	<p>redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, che non si trovino in una situazione di “incapienza”.</p> <p>Reddito complessivo fino a 24.600,00 euro</p> <p>In caso di reddito complessivo fino a 24.600,00 euro, limite così elevato rispetto al precedente ammontare di 24.000,00 euro, il bonus spetta nella misura “fissa” di 960,00 euro annui (80,00 euro al mese in caso di ripartizione uniforme tra le 12 mensilità).</p> <p>Reddito complessivo superiore a 24.600,00 e fino a 26.600,00 euro</p> <p>Se il reddito complessivo è superiore a 24.600,00 euro ma non a 26.600,00 euro (nuovo limite massimo per fruire dell’agevolazione rispetto alla precedente soglia di 26.000,00 euro), il bonus spettante viene proporzionalmente ridotto all’aumentare del reddito complessivo.</p> <p><b>Parametrazione al periodo di lavoro</b></p> <p>Il bonus, sia quando spetti in misura “piena” (reddito complessivo fino a 24.600,00 euro), sia quando deve essere parametrato al reddito complessivo (reddito complessivo superiore a 24.600,00 ma non a 26.600,00 euro), deve comunque essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno.</p>
<b>Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico</b> <b>Incremento</b>	<p>A decorrere dall’1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall’art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.</p>
<b>Esclusione dal reddito di lavoro dipendente degli abbonamenti per il trasporto pubblico</b>	<p>Per effetto della nuova lett. d-bis) dell’art. 51 co. 2 TUIR, le somme dedicate all’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono escluse dal reddito di lavoro dipendente quando il datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acquista volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo, di regolamento aziendale o di contratto, gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico;</li><li>• Eroga o rimborsa alla generalità o a categorie di dipendenti le somme per l’acquisto degli abbonamenti.</li></ul>
<b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici</b> <b>Proroga detrazione e modifica delle aliquote</b>	<p>La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018 e con aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari.</p> <p>Sono rimodulate le aliquote per gli impianti di climatizzazione invernale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di</li></ul>



## Circolare Informativa per i Clienti

NOVITÀ	SINTESI
	<p>impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:<ul style="list-style-type: none"><li>– Impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;</li><li>– Con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;</li></ul></li><li>• Nella misura del 65% per le spese sostenute per acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.</li></ul> <p>Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.</p> <p>Sostituendo il co. 2-bis dell'art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;</li><li>• Fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.</li></ul> <p>La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;</li><li>• Sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018;</li><li>• Fino a un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.</li></ul> <p>Per fruire della detrazione i suddetti interventi devono ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.</p>
<p><b>Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali</b> <b>Modifica delle aliquote della detrazione</b></p>	<p>La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.;</li></ul>

## Circolare Informativa per i Clienti

NOVITÀ	SINTESI
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.);</li><li>• Sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.</li></ul> Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2018.
<b>Detrazione per Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico</b> <b>Limite di spesa</b>	Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura: <ul style="list-style-type: none"><li>• Del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio <i>"con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo"</i>;</li><li>• Del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.</li></ul> Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
<b>Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili")</b> <b>Proroga</b>	Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. <i>"bonus mobili"</i> ), previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013, per le spese di acquisto mobili ed elettrodomestici sostenute nell'anno 2018 connesse a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2017.
<b>Sistemazione di giardini e terrazzi</b> <b>Nuova detrazione IRPEF (c.d. "bonus verde")</b>	È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell'anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti: <ul style="list-style-type: none"><li>• La "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</li><li>• La realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</li></ul> Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra elencati. Sono agevolati gli interventi di "sistemazione a verde" qualora siano effettuati: <ul style="list-style-type: none"><li>• Su unità immobiliari ad uso abitativo;</li><li>• Sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.</li></ul> La nuova detrazione:



## Circolare Informativa per i Clienti

NOVITÀ	SINTESI
	<ul style="list-style-type: none"><li>• È fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;</li><li>• Deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</li></ul>
<b>Detrazione IRPEF 19% per canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede" Estensione</b>	<p>Limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione relativi agli studenti universitari "fuori sede", di cui alla lett. i-sexies) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 chilometri dall'università (invece di almeno 100 chilometri);</li><li>• Anche qualora l'università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.</li></ul> <p>Resta fermo che i canoni di locazione pagati sono detraibili fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro.</p>
<b>Spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico Detrazione IRPEF 19%</b>	<p>A decorrere dall'1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nuova lett. i-decies) dell'art. 15 co. 1 del TUIR).</p> <p>Le suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro.</p> <p>Le spese di cui alla nuova lett. i-decies) sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).</p>
<b>Spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) Detrazione IRPEF 19%</b>	<p>Ai sensi della nuova lett. e-ter) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sostenute dall'1.1.2018 in favore di minori o maggiorenni;</li><li>• Con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);</li><li>• Fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.</li></ul> <p>Sono detraibili le spese, sostenute in favore dei soggetti affetti da DSA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla L. 8.10.2010 n. 170, necessari all'apprendimento;</li><li>• Per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere;</li><li>• In presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.</li></ul> <p>Le spese di cui alla nuova lett. e-ter) sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli).</p>

## Circolare Informativa per i Clienti

NOVITÀ	SINTESI
<b>Credito d'imposta per la formazione 4.0</b>	<p>Viene previsto, per il 2018, un credito d'imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0.</p> <p>Sono ammissibili al credito d'imposta solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale "Industria 4.0".</p> <p>Tali attività devono essere applicate negli specifici ambiti elencati nell'Allegato A alla legge di bilancio 2018.</p> <p>Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.</p> <p>Il credito d'imposta è:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione;</li><li>• Riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario.</li></ul> <p>Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<b>Nuova Sabatini Rifinanziamento</b>	<p>Viene rifinanziata la misura di cui all'art. 2 del DL 69/2013 (c.d. "nuova Sabatini"), per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023.</p> <p>Inoltre, il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 1 co. 52 della L. 232/2016 è prorogato dal 31.12.2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p>
<b>Comunicazione dei dati delle fatture Proroga del termine</b>	<p>Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, relativo al primo semestre (o secondo trimestre) del 2018, viene differito dal 16.9.2018 al 30.9.2018 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.10.2018).</p> <p>Si ricorda, infatti, che con il DL 148/2017 è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione per il 2018 su base semestrale, invece che su base trimestrale.</p> <p>Dovrà essere chiarito se il nuovo termine per la comunicazione dei dati delle fatture è applicabile anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2018, in scadenza il 16.9.2018.</p>